

IMPOSTE SUL REDDITO

Forfettari 2020 e redditi di lavoro dipendente

di Leonardo Pietrobon

Secondo quanto emerge dalla lettura dei **commi da 691 a 692 dell'articolo 1 D.D.L. Bilancio 2020**, il Legislatore torna a modificare le condizioni di accesso e le cause ostantive previste per l'adozione del regime forfettario, di cui alla **L. 190/2014**.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il Legislatore prevede:

- il **mantenimento** della **soglia massima di ricavi** o compensi, pari ad **€ 65.000**;
- l'**introduzione**, rispetto alla versione applicata nel 2019, dell'**ammontare massimo di € 20.000 lordi per spese di lavoro accessorio, di dipendenti e collaboratori** di cui all'[articolo 50, comma 1, lett. c\)](#) e [c-bis, Tuir](#), per gli utili erogati agli **associati in partecipazione** con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le **prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari**.

Una delle maggiori novità del regime forfettario, versione 2020, interessa, invece, le c.d. **“cause ostantive”** per l'applicazione del regime in commento; il riferimento è alla **reintroduzione**, dopo un solo anno di assenza, della **condizione di preclusione** connessa al **realizzo di un reddito di lavoro dipendente** e assimilato a quello di lavoro dipendente, di cui agli [articoli 49 e 50 Tuir](#), di importo **superiore ad € 30.000** nell'anno precedente, ossia nel 2019.

In particolare, viene previsto che sono **esclusi dal regime forfettario** *“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”*

A tal proposito, si ricorda che rientrano tra i **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati**, da tener presente:

1. **redditi da pensione;**
2. **compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative** di produzione e lavoro, delle **cooperative di servizi**, delle **cooperative agricole** e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle **cooperative della piccola pesca**;
3. **borse di studio o di assegno, premi o sussidi** per fini di studio o di addestramento professionale;
4. **compensi percepiti da amministratore, sindaco o revisore di società**, associazioni e altri enti, e per collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di

collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione e con retribuzione periodica prestabilita;

5. compensi per **attività libero professionale intramuraria** del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, e di altri dipendenti pubblici;
6. indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per **l'esercizio di pubbliche funzioni** nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza;
7. **indennità delle cariche elettive e relativi vitalizi**;
8. **rendite vitalizie** e rendite a tempo determinato, diverse da quelle di polizze assicurative;
9. **prestazioni pensionistiche** dei fondi comuni;
10. **assegni periodici**;
11. **compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili**.

Con riferimento a tale (ri)proposta causa ostativa, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 10/E/2016](#), ha chiarito che la disposizione in commento ha il fine di **incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico** mediante la concessione di agevolazioni fiscali, e che, ai fini della non applicabilità della causa di esclusione, rilevano solo le **cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime forfetario.

Di conseguenza, **non possono accedere al regime** coloro che **nell'anno precedente**:

- **hanno cessato il lavoro** ma incassano **una pensione** che, sommata al reddito da lavoro comporta il superamento dei 30.000 euro;
- **hanno cessato un rapporto di lavoro** dipendente e ne hanno **iniziato un altro ancora in corso al 31 dicembre**, realizzando un reddito di tale tipo di importo superiore ad € 30.000;
- incassano una pensione di **importo superiore ai 30.000 euro l'anno**, in quanto la pensione è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, e il fatto che **il lavoro sia cessato in anni precedenti non ha rilevanza da questo punto di vista**.

Di conseguenza, ricorda l'Agenzia, **la soglia di € 30.000 non deve essere verificata** se il rapporto di lavoro è **cessato prima dell'adozione del regime forfettario**, ad esempio:

- **12.2019**, se l'adozione del forfettario si verifica con decorrenza dall'1.1.2020;
- **prima dell'apertura della partita iva**, se si è in presenza di un nuovo soggetto impresa o professionista.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)